



ORDINANZA DEL SINDACO

Numero: **2015/00373**
Del: **28/12/2015**
Esecutiva da: **28/12/2015**
Proponente: **Direzione Ambiente, Posizione Organizzativa (P.O.) Energia, Valutazione Ambientale e Bonifiche**

OGGETTO:

Provvedimenti urgenti per la lotta all'inquinamento atmosferico causato dal particolato PM10.
Attuazione in via preventiva del Primo modulo.

IL SINDACO

Visto l'art. 32 della Costituzione, che indica quale obiettivo primario del nostro ordinamento la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

Vista la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa nella quale sono stabiliti i valori limite per la qualità dell'aria e in particolare per la concentrazione del materiale particolato PM10;

Visto il Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del Servizio sanitario nazionale" ed in particolare l'articolo 32 che prevede in capo ai Sindaci il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria;

Vista la legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 "Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente" ed in particolare l'articolo 3, comma 4, che indica il Sindaco quale autorità competente alla gestione delle

situazioni che comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite per gli inquinanti, ai fini della limitazione dell'intensità e della durata dell'esposizione della popolazione;

Considerato che ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge suddetta i Sindaci dei Comuni individuati con situazioni di rischio di superamento dei valori limite di inquinamento dell'aria ambiente mettono in atto gli interventi contingibili tenuto conto degli eventuali effetti sul tessuto economico e sociale e delle previste condizioni meteorologiche;

Vista la Delibera Giunta Regionale 12 ottobre 2015 n. 964 "Nuova zonizzazione e classificazione del territorio regionale nuova struttura della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria ed adozione del programma di valutazione ai sensi della L.R. 9/2010 e al D. Lgs. 155/2010" con la quale la Giunta Regionale ha confermato la zona territoriale omogenea denominata "Agglomerato di Firenze" che comprende i Comuni di Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Calenzano, Firenze, Lastra a Signa, Sesto Fiorentino, Scandicci e Signa;

Considerato che con il recepimento della direttiva 2008/50/CE avvenuto con il D.Lgs. 155/2010 il numero dei superamenti del valore limite giornaliero per il PM10 ammessi nell'anno civile risulta essere di 35 e che il calcolo annuale dei superamenti va riferito alle centraline di tipo urbana-fondo, rappresentative dell'esposizione della popolazione;

Vista la Delibera del 17 gennaio 2011 n. 22 con la quale la Giunta Regionale ha individuato i Comuni tenuti all'adozione degli interventi contingibili al fine di limitare il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme definiti per la qualità dell'aria ambiente e in particolare stabilisce:

- i criteri secondo i quali i Sindaci attivano gli interventi individuati al fine di ridurre il rischio di eccedere il numero ammesso dei superamenti del valore limite giornaliero del particolato PM10, nonché la loro articolazione, le modalità di gestione e la loro durata;
- che i Sindaci adottino gli interventi individuati, a partire dal 15° superamento del valore limite giornaliero di PM10, entro le 24 ore successive alla ricezione della comunicazione di Arpat;
- che le stazioni della rete regionale di riferimento per la determinazione del superamento del valore limite giornaliero di PM10 per l'Agglomerato di Firenze sono identificate in quelle di FI-Boboli, FI-Bassi e FI-Scandicci;

Rilevato che questo Comune, compreso nell'Agglomerato di Firenze, risulta interessato da situazioni di rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme ed è tenuto all'adozione degli interventi contingibili, intervenendo in via preventiva con interventi graduali e della opportuna durata per limitare le emissioni dalle principali fonti di inquinamento rappresentate dal traffico veicolare e dagli impianti termici;

Considerato che il Comune di Firenze ha comunicato alla Regione Toscana con lettera del 10/02/2011 gli interventi contingibili ed i relativi oneri da mettere in atto per limitare l'emissione del particolato PM10 e in particolare il primo modulo da attivarsi dopo il 15° superamento che prevede l'invito alla limitazione dell'utilizzo dei mezzi privati ed all'uso di mezzi pubblici, la riduzione del riscaldamento degli edifici e limitazioni alla circolazione in ZTL a specifiche categorie di veicoli più inquinanti;

Preso atto che nelle riunioni del Coordinamento dei Comuni dell'Agglomerato di Firenze per la qualità dell'aria presieduto dalla Provincia sono stati riconfermati per il 2012 i provvedimenti adottati nel 2011 con alcune precisazioni e deroghe comunicate alla Regione Toscana dalla Provincia di Firenze con lettera del 1/03/2012;

Preso atto inoltre che nelle riunioni del suddetto Coordinamento i provvedimenti adottati nel 2012 sono stati riconfermati anche per gli anni successivi;

Tenuto conto che, pur in assenza del raggiungimento del valore limite del 15° superamento annuale del valore giornaliero di 50 µg/m³ per l'inquinante PM10, permangono condizioni meteorologiche favorevoli alla formazione degli inquinanti nell'aria, condizioni che non si prevede possano mutare sostanzialmente nei prossimi giorni, come si evince dal Bollettino Meteo Toscana elaborato dal Consorzio LaMMA il 28 dicembre 2015 per i prossimi quattro giorni;

Valutata la necessità di garantire la salute dei cittadini e di evitare l'esposizione agli inquinanti delle fasce più sensibili della popolazione;

Vista la comunicazione del Commissario della AUSL 10 avente ad oggetto PM10- Effetti sulla salute, del 28.12.2015 prot. 364310, con la quale si chiede di "adottare le misure di contenimento e di prevenzione possibili, stante il perpetuarsi di condizioni climatiche favorevoli all'incremento del rischio".

Considerata pertanto la necessità di disporre, in via preventiva, l'attuazione del primo modulo di interventi a partire dal giorno 29 dicembre 2015 fino al 31 dicembre 2015 in quanto, in base alle disposizioni legislative vigenti, il conteggio progressivo dei giorni di superamento deve essere effettuato dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;

Considerato che è vigente da anni nel centro abitato di Firenze e del Galluzzo il divieto permanente di accesso e transito ai ciclomotori Euro 0, ai ciclomotori Euro 1 (due tempi), ai motocicli Euro 0 (due tempi), alle autovetture Euro 0 (benzina e diesel) e Euro1 (diesel), ai veicoli merci Euro 0 (benzina e diesel) istituiti con ordinanza 2006/1105 e successive modifiche, ed in ultimo con ordinanza 2008/1188, nonché il divieto di sosta e di fermata con motore acceso (ordinanza 1996/4636) e il divieto di bruciare all'aperto residui vegetali quali foglie, frasche, residui di potatura (ordinanza 2007/1006);

Visto il Piano di Azione Comunale (PAC) per il risanamento della qualità dell'aria 2011-2014 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00101 del 9 aprile 2013;

Visto il D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 e succ. mod. ed int. che reca, tra l'altro, il Regolamento per la conduzione degli impianti termici al fine del contenimento di consumi di energia;

Visto il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 che definisce i criteri generali in materia di esercizio degli impianti termici;

Considerato che la città di Firenze è inserita in prevalenza nella zona climatica "D" e pertanto i limiti di esercizio degli impianti termici risultano di norma 12 ore giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile e le temperature dell'aria negli ambienti non devono superare i 18°C per gli edifici rientranti nella categoria E8 e di 20°C per gli edifici rientranti nelle categorie diverse da E8, + 2°C di tolleranza;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e richiamato l'articolo 50 dello stesso;

Visti gli articoli 34 e 81 del vigente Statuto del Comune di Firenze;

ORDINA

1) La messa in atto dei seguenti interventi a partire dal giorno 29 dicembre 2015 e fino al 31 dicembre 2015:

A. invito alla limitazione dell'utilizzo dei mezzi privati ed all'uso di mezzi pubblici;

B. riduzione del periodo giornaliero di funzionamento degli impianti di riscaldamento, a cura del proprietario, dell'amministratore di condominio o del terzo responsabile dell'impianto termico, che potranno rimanere in funzione al massimo per otto ore giornaliere;

C. riduzione della temperatura dell'aria negli ambienti, misurata come indicato all'art.1 comma 1, lettera w, del DPR n. 412/1993, a 18° C per gli edifici non rientranti nella categoria E.8 di cui al D.P.R. n. 412/1993 e a 17° C per gli edifici rientranti nella categoria E.8 (Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili) dello stesso decreto;

D. divieto di accesso e transito dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 18,30 nella Zona a Traffico Limitato (ZTL) Settori A, B e O, come definita dal provvedimento dirigenziale n. 2011/M/04192 del 25/05/2011 e succ. mod. e int., alle seguenti categorie di veicoli:

- **Motocicli a 2 tempi Euro 1** identificati dal Codice della Strada all'articolo 53 lettera a), non conformi alla direttiva 2002/51/CE fase A o normative successive;
- **Autovetture a benzina Euro 1** identificate dal Codice della Strada all'articolo 54 lettera a) (M1), non conformi alla direttiva 91/542/CE punto 6.2.1.B o normative successive;
- **Autovetture diesel Euro 2 ed Euro 3** identificate dal Codice della Strada all'articolo 54 lettera a) (M1) non conformi alla direttiva 98/69/CE B o normative successive;
- **Veicoli diesel Euro 1 per il trasporto merci** identificati dal Codice della Strada all'articolo 54 lettera c), d), e), h), i) (N1, N2, N3) non conformi alla direttiva 91/542/CE punto 6.2.1. B o normative successive.

2) Sono esclusi dal punto 1 B:

- I) gli impianti degli edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi edifici adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, scuole e asili;
- II) gli impianti degli edifici rientranti nella categoria E.1 (3) di cui al D.P.R. n. 412/1993, ovvero edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;
- III) gli impianti degli edifici rientranti nella categoria E.6 (1) di cui al D.P.R. n. 412/1993, ovvero piscine, saune e assimilabili;
- IV) le strutture che per fini istituzionali o di servizio o per processi produttivi devono necessariamente rimanere in funzione per 24 ore (es: centrali operative Forze dell'ordine, impianti a ciclo produttivo continuo, ecc...);
- V) gli impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;
- VI) gli impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
- VII) gli impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, al solo fine di produrre acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
- VIII) gli impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza, dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore dal DPR 412/1993 e nei quali sia installato e funzionante, uno dei due sistemi qui di seguito descritti:
 - gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore;
 - sistema di contabilizzazione del calore e sistema di termoregolazione della temperatura ambiente installati in ogni singola unità immobiliare e dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore;
- IX) impianti termici per singole unità immobiliari aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore installati dal DPR 412/1993 e dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la

regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente.

Gli impianti di cui ai precedenti punti VIII) e IX) possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16 °C nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di 8 ore prevista dalla presente ordinanza; nelle 8 ore di durata giornaliera di attivazione la temperatura degli ambienti deve essere di 18°C come prescritto al precedente punto C.

Gli impianti condominiali gestiti con caldaia centralizzata non ricompresi al precedente punto VIII), a causa dell'inerzia termica, possono usufruire di un periodo di 30 minuti di funzionamento giornaliero preliminare (oltre le otto ore consentite) al massimo per tre volte nell'arco della giornata.

3) Sono esclusi dal punto 1 C:

- gli ambienti adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi edifici adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, scuole e asili;
- gli edifici rientranti nella categoria E.6 (1) di cui al D.P.R. n. 412/1993, ovvero piscine, saune e assimilabili;
- gli ambienti degli edifici classificati come E.8 (Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili) nel caso in cui la presente prescrizione osti con le esigenze tecnologiche o di produzione (vedi ad es. impianti a ciclo produttivo continuo).

4) Sono esonerati dal divieto di accesso e transito del punto 1 D i seguenti veicoli:

1. autovetture con almeno tre persone a bordo che si stiano recando presso la medesima destinazione (car pooling);
2. veicoli a metano o GPL, o bifuel (benzina-metano, benzina-gpl) che nell'ambito del percorso urbano impiegano esclusivamente l'alimentazione a gas;
3. veicoli di Organi di Polizia, della Polizia Municipale, delle FF.AA. dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile in servizio di istituto;
4. veicoli di Assistenza pubblica, per i servizi essenziali e urgenti di soccorso e assistenza e veicoli della Guardia Medica;
5. veicoli adibiti all'igiene urbana, compresi i servizi di raccolta e allontanamento dei rifiuti;
6. veicoli al servizio delle persone invalide munite del contrassegno previsto dal Codice della strada;
7. veicoli utilizzati per trasporto di persone che si rechino presso le strutture sanitarie per sottoporsi a visite mediche, terapie ed analisi programmate in possesso di relativa certificazione medica o per esigenze sanitarie urgenti, con autocertificazione (in carta libera);
8. veicoli al seguito di cerimonie con esposizione di autocertificazione (in carta libera) in cui si dichiarino il percorso ed i motivi per cui avviene la circolazione;
9. veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzioni sui servizi essenziali (esempio: gas, acqua, energia elettrica, telefonia);
10. veicoli attrezzati per il pronto intervento relativo agli impianti elettrici, idraulici, termici e tecnologici, i cui conducenti devono essere in possesso di autocertificazione (in carta libera) indicante gli estremi del veicolo, l'orario, l'indicazione del luogo di partenza e di destinazione ed il motivo dell'intervento;

11. veicoli che debbono presentarsi alla revisione già programmata (con documento dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei centri revisione autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
12. veicoli impegnati per manifestazioni autorizzate dall'Amministrazione Comunale muniti di apposito contrassegno rilasciato dagli organizzatori della manifestazione stessa;
13. veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale;
14. veicoli storici nell'ambito di manifestazioni, purché in possesso dell'Attestato di storicità o del Certificato di Identità/Omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici. Il documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ed esibito a richiesta delle autorità preposte al controllo.

- Il Servizio Canali di Comunicazione e Sportelli al cittadino è tenuto ad attivare azioni finalizzate alla massima diffusione dei contenuti del presente provvedimento.
- Le Direzioni Ambiente, Polizia Municipale e “Nuove Infrastrutture e Mobilità” sono tenute, per quanto di rispettiva competenza, agli adempimenti necessari all'attuazione della presente ordinanza.
- Le Forze di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del N.C.d.S. sono tenute a vigilare in ordine all'osservanza della presente ordinanza.
- Il presente provvedimento è trasmesso alla Regione Toscana - Assessore all'Ambiente e Difesa del Suolo - e alla Città Metropolitana di Firenze.
- La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio.
- I trasgressori delle disposizioni di cui al punto 1) lettera B. e lettera C. saranno sanzionati ai sensi dell'art 7 bis del D.lgs. n. 267/2000; i trasgressori delle disposizioni di cui al punto 1) lettera D. saranno sanzionati ai sensi dell'art. 7 comma 13-bis del D.Lgs. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni.
- Avverso la presente ordinanza è esperibile ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di emanazione.

Firenze, li 28/12/2015

**Sottoscritta digitalmente da
Sindaco
Dario Nardella**

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n 8 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 28/12/2015